



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), ha previsto, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono gli aggiuntivi trattamenti di cassa integrazione introdotti e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale introdotti dal precedente decreto convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.**

L'esonero di cui ciascuna impresa può godere, nel limite massimo di quattro mesi, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il decreto precisa che l'esonero in questione può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, ai sensi del precedente decreto legge, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Al datore di lavoro che beneficia dell'esonero in parola e sino al termine dello stesso si applica il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo pena la revoca dell'esonero contributivo e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del nuovo decreto.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

(Fonte: D.L. 14 agosto 2020 n. 104)